amministrativamente
Numero 11/12 – Novembre/dicembre 2010

Le associazione ambientaliste

di MICHELE ROMANIELLO

SOMMARIO: 1. Interessi pubblici e interessi diffusi; 2. La legittimazione processuale delle associazioni ambientaliste; 3. La legittimazione processuale delle associazioni ambientaliste: legittimazione ad agire - tutela delle posizioni soggettive; 4. Il ruolo processuale delle a.a.:- potere di denuncia - potere d'intervento - potere di ricorso in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi; 5. La legittimazione nel decreto legislativo 152/2006; 6. La class action.

1. *Interessi pubblici e interessi diffusi.*

La dottrina tradizionale ha sempre sottolineato la nota distinzione tra interesse collettivo ed interesse diffuso. Ha ritenuto il primo pertinente ad una pluralità di soggetti, intesa come categoria o gruppo omogeneo, congiunto ed organizzato (come ad esempio i coltivatori diretti, i lavoratori di un certo settore identificabili attraverso una sigla sindacale, o un emblema associativo). L'interesse diffuso invece, pur essendo interesse superindividuale in quanto attiene ad una pluralità indeterminata di soggetti, non è stato ritenuto idoneo ad individuare gruppi omogenei, ma riferito come tale all'intera collettività (come è, ad esempio, l'interesse di fronte all'ambiente, al paesaggio, o alla salute).

La tutela di tali interessi non attiene solo all' ambito amministrativo, ma anche a quello civile e penale[1]. Si è infatti sempre più evidenziata l'esigenza, anche per gli interessi di categoria, di forme di tutela proprie dei diritti individuali, attuate mediante il riconoscimento e l'attribuzione a soggetti esponenziali di determinate categorie di poteri di azione a tutela di tali interessi.

In particolare, riguardo agli interessi diffusi, e soprattutto nel settore ambientale, si sono realizzate forme di tutela privatistiche in virtù delle quali lo Stato può esercitare l'azione di risarcimento dei danni ambientali in qualità di ente esponenziale della collettività, con facoltà di intervento *ad adiuvandum* delle associazioni ambientaliste.

---

[1] GALLI, *Corso di diritto amministrativo,* Cedam, Padova, 1996, p. 111 ss.; BESSONE, *L'attività del giudice,* Giappichelli, Torino, p. 201 ss.; IANIGRO, *Gli interessi diffusi,* in *Trattato breve dei nuovi danni,* vol. III, (a cura di P. Cendon), Cedam, 2001, p. 2225 ss ..

L'art. 18, comma 3°, legge 349/86 stabilisce infatti che l'azione di risarcimento del danno ambientale è promossa dallo Stato[2]. Il bene ambiente, essendo immateriale ed insuscettibile di appropriazione da parte del singolo soggetto, appartiene necessariamente all'intera collettività; gli interessi alla conservazione e al godimento dell' ambiente sono pertanto interessi diffusi, la cui fruizione spetta all'intera collettività[3].

Poiché nel nostro ordinamento non esistevano sinora azioni collettive *ad hoc,* quali le *class action* del *common law,* lo Stato è risultato titolare dell' azione in quanto ente esponenziale, rappresentativo della collettività. In quanto esso stesso danneggiato dalle violazioni ambientali, lo Stato è anche titolare del corrispondente diritto al risarcimento[4]. Si può segnalare in materia l'art. 9, d.lgs, n. 267 del 2000 che introduce l'istituto dell'azione popolare concessa a ciascun elettore, il quale "può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al comune e alla provincia"[5]. Si tratta in particolare di un' azione popolare suppletiva in quanto diretta "alla tutela di un diritto o di un interesse dell'amministrazione nei confronti di terzi"[6].I giudici penali hanno recepito gli orientamenti della giurisprudenza amministrativa ove "hanno ritenuto ammissibile la costituzione di parte civile di enti esponenziali d'interessi diffusi per far valere il risarcimento del danno conseguente a quei reati che avessero come evento la lesione di beni a fruizione collettiva, allorquando gli scopi

---

[2] PANETTA, *Il danno ambientale,* Giappichelli, Torino, 2003, p. 88; Trib. Venezia, 12 giugno 2001, in *Riv. Giur. amb.,* 2002, p. 124 ss., secondo cui "l'attribuzione allo Stato dell'azione di risarcimento del danno ambientale, ex art. 18 legge 8 luglio 1986, n. 349, trova fondamento nella peculiarità del bene ambientale costituente un bene pubblico immateriale non suscettibile di situazioni appropriative e pertinente allo Stato persona"; nonché Trib. Napoli, sez. VIII, 3 novembre 2004, n. 11235.

[3] Sul punto, vedi Trib. Venezia, 12 giugno 2001, in *Riv. Giur. ambiente,* 2002, p. 124, ove si afferma che *"l'attribuzione allo Stato dell' azione di risarcimento del danno ambientale, ex art. 18, legge 8.7.1986, n. 349, trova fondamento nella peculiarità del bene ambientale costituente un bene pubblico immateriale non suscettibile di situazioni appropriative e pertinente allo Stato persona".*

[4] FRANZONI, *Il danno all'ambiente,* in *Contratto e impresa,* 1992, p. 1020; MADDALENA, *Responsabilità amministrativa) danno pubblico e tutela all'ambiente,* Rimini, 1985; PANETTA, *Le compromissioni ambientali,* in *Trattato breve dei nuovi danni,* vol. III, (a cura di P. Cendon), Cedam, 2001, p. 2257 ss.; GIACOMETTI, *Il danno ambientale tra legge speciale e codice civile,* in *Riv. crit. dir. priv.,* 1998, p. 541; DELL' ANNO, *Manuale di diritto ambientale,* Cedam, Padova, 2001; GAMBARO, *Danno ambientale e tutela degli interessi diffusi,* in *Per una riforma della responsabilità civile per danno all'ambiente,* (a cura di P. Trimarchi), Giuffrè, 1994. In giurisprudenza, vedi App. Messina, 22 maggio 1989, in *Nuova giuro civ. comm.,* 1990, I, p. 122; TAR Veneto, Sez. II, 25 gennaio 1993, n. 30, in *Riv. Giur. ambiente,* 1993, p. 931.

[5] Sull'argomento si rinvia a BONATO, *La tutela dell'ambiente secondo la legge n.* 349 *del 1986) con le successiva modificazioni del d.lgs. n.* 267 *del 2000,* in *La tutela giurisdizionale degli interessi collettivi e diffusi,* (a cura di LEGGE Lanfranchi), 2003, Giappichelli, Torino, p. 339 ss .

[6] Così CARPI, *L'efficacia* "ultra partes" *della sentenza civile,* Milano 1974, p. 106.

dell'ente fossero stati compromessi dalle menomazioni operate sui beni stessi". Il legislatore riconosce peraltro nello stesso senso agli enti esponenziali di interessi lesi dal reato, ove non abbiano finalità lucrative, la legittimazione ad intervenire nel processo penale con la facoltà di esercitare, in ogni stato e grado del procedimento, i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato[7]. L'interpretazione della Cassazione penale si orienta in maniera esplicita ad intendere l'art. 18 nel senso che la norma attribuisce la legittimazione ad agire per il risarcimento del danno ambientale anche agli enti territoriali, "sui quali incidono i beni oggetto del fatto lesivo"[8].

Al riguardo, nello stesso senso è altresì intervenuta la Corte Costituzionale, che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità dell'art. 18, nella parte in cui non attribuirebbe alla regione il diritto al risarcimento del danno e la relativa azione, poiché anche la regione può" costituirsi parte civile nel processo penale contro gli autori del fatto produttivo del danno ambientale per esercitare in quella sede la relativa azione di risarcimento"[9].

Inoltre, mentre un indirizzo della giurisprudenza di merito ha configurato gli Enti territoriali come sostituti processuali dello Stato[10],altro orientamento ha invece riconosciuto agli Enti territoriali la titolarità, *iure proprio*, dell'azione di risarcimento ex art. 18 legge 349/86[11]. A seguito dell'emanazione del d.lgs. n. 267 del 2000, sembra tuttavia non esserci più alcun dubbio circa la spettanza

---

[7] In questi termini R.E.IANIGRO, *Gli interessi diffusi,* in *Trattato breve dei nuovi danni,* vol. III, (a cura di P. Cendon), Cedam, 2001, p. 2245 ss.; GALLI, *Corso di diritto amministrativo,* Cedam, Padova, 1996, p. 123.

[8] Sul punto si veda Casso pen., Sez. III, 27 ottobre 1994, in *Riv. giuro amb.,* 1996, p. 282; Casso pen., Sez. III, 5 aprile 2002, in *Riv. giuro amb.,* 2003, p. 550; Tar Lombardia, Sez. I, 18 aprile 2002, n. 1601, in *Foro amm.,* 2002, p. 1162; Corte dei Conti, 15 gennaio 2003, n. 1, in *Riv. Corte dei Conti,* 2003, f.l , 1; Trib. Venezia, 12 giugno 2001, in *Riv. giuro amb.,* 2002, p. 124 ss., secondo cui "la legittimazione riconosciuta agli enti pubblici territoriali (regione, provincia e comune) "sui quali incidano i beni oggetto del fatto lesivo" deve ritenersi concorrente con quello statale e fondata sulla considerazione che il danno ambientale incide su un determinato contesto territoriale, e il territorio è elemento costitutivo di tali enti e perciò oggetto di un loro diritto di personalità".

[9] Così Corte Cost., 12 aprile 1990, n. 195, in *Riv. Giur. edil.,* 1990, I, p. 483.

[10] Al riguardo, vedi Cass., 25 gennaio 1989,n.440, in Giust. Civ., 1989, I, p.560; Trib. Vallo della Lucania, 13 novembre 1986, in Giur.it., 1987, II, p. 184; Cons. Stato, 18 maggio 2001, n.426, in Foro it., 2003, III, p. 633; in dottrina, FRANZONI, Il danno all'ambiente, in Contratto e Impresa, 1992, p.1010; GIAMPIETRO, La responsabilità per danno all'ambiente, Milano, 1988, p.341

[11] Vedi per tale orientamento Cass., 12 febbraio 1988, n. 1491, in *Giust. civ., 1988,* p. 818, e Cass., 17 gennaio 1991, n. 400, in *Giust. civ.,* 1991, p. 1190, che hanno riconosciuto la configurabilità come diritto soggettivo della posizione sostanziale fatta valere dal Comune; in dottrina, DELL'ANNO, *Manuale di diritto ambientale,* Cedam, Padova, 2001, p. 169 ss.; FRANCARIO, *Danni ambientali e tutela civile,* Napoli, 1990, p. 213 ss 18.

del risarcimento a favore di regioni, province e comuni e la loro conseguente legittimazione ordinaria alla relativa azione[12]. Appare opportuno, infine, ricordare in merito che la Corte Suprema civile e penale ha altresì considerato gli Enti territoriali titolari di un' autonoma legittimazione a far valere il danno ambientale in sede civile, anche al fine di ottenere il risarcimento del danno, diverso da quello ambientale e consistente nelle spese sostenute per contenere i disagi e le conseguenze pericolose delle condotte criminose[13].

2. *La legittimazione ad agire.*

Il comma terzo dell'art 18 della legge 349/86 stabilisce che "l'azione di risarcimento del danno ambientale, anche se esercitata in sede penale è promossa dallo Stato, nonché dagli enti territoriali sui quali incidano i beni oggetto del fatto lesivo". Dalla norma risulta chiaramente che lo Stato potrà agire in sede giurisdizionale, sia in sede civile sia nei procedimenti penali relativi agli illeciti ambientali, in quanto massimo ente esponenziale della collettività nazionale. Qualche dubbio interpretativo sorge con riferimento all'indicazione degli enti territoriali (Regioni, Province e Comuni) quali soggetti legittimati ad agire nei giudizi di danno ambientale in quanto risulta difficile stabilire il contenuto del rapporto tra la legittimazione ad agire dello Stato e quella dei predetti enti territoriali. Secondo un primo orientamento, aderente al dettato letterale dell'art. 18, titolare del diritto al risarcimento sarebbe solo lo Stato, unico titolare del diritto al risarcimento del danno ambientale, mentre gli enti territoriali sarebbero legittimati ad adire il giudice solo in qualità di sostituti processuali. La norma, secondo tale orientamento, amplierebbe il novero dei soggetti legittimati a promuovere un giudizio di danno, che comunque verrebbe esercitato a favore dello Stato. Questo orientamento desta perplessità riguardo all'effettivo interesse da parte di un ente territoriale ad esercitare un'azione senza poter, anche in caso di sentenza di accoglimento della domanda, ottenere il risarcimento dei danni. Secondo un contrario orientamento dottrinale, gli enti territoriali hanno un potere di azione iure proprio, finalizzato a tutelare un diritto ed un interesse appartenente alla comunità locale rappresentata dall'ente, che implicherebbe un immediato e diretto risarcimento per il danno

[12] Cfr. Cass., 24 gennaio 1989, Cass. Pen., 1989, p. 2050; Cass., 211uglio 1988, in *Riv. pen.,* 1989, p. 521; Pret. Rovigo, 4 dicembre 1989, in *Foro it.,* 1990, II, p. 518.

ambientale in concreto subito. In questo senso sembra orientarsi anche la giurisprudenza civile che si è espressa nel senso di una legittimazione iure proprio degli enti territoriali "in quanto rappresentativi della collettività organizzata lesa in un suo bene primario ed assoluto". La legge 349/86, inoltre, contiene al 5° comma dell'art. 18 una espressa previsione relativa al ruolo delle associazioni ambientaliste riconosciute (e cioè ex art. 13 legge 349/86 quelle a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni, ed individuate con decreto del Ministero dell'Ambiente) nei giudizi di danno ambientale: "Le associazioni individuate in base all'art. 13 della presente legge possono intervenire nei giudizi per danno ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi". Questa norma è stata aspramente criticata dalla dottrina per la sua formulazione poco chiara e carente sotto vari aspetti. Tali critiche, in particolare, riguardano la mancata indicazione del tipo di intervento e della portata dei poteri attribuiti al soggetto interveniente, nonché la mancata previsione della possibilità per le associazioni ambientaliste di costituirsi parti civili. Per quanto riguarda la prima questione la dottrina ha escluso che l'intervento delle associazioni ambientaliste possa considerarsi principale, in quanto non sarebbe ravvisabile una posizione delle predette associazioni, in relazione all'oggetto della contesa, che possa dirsi autonoma rispetto a quella degli enti territoriali. Nemmeno risulta configurabile un intervento adesivo litisconsortile ex art. 105 c.p.c. perché le associazioni ambientaliste non sono titolari delle medesime azioni aventi lo stesso contenuto di quelle già esercitate dagli enti territoriali. L'unica figura di intervento che resta pertanto spendibile dalle associazioni ambientaliste è l'intervento adesivo dipendente (*ad adiuvandum*) dalla portata più limitata rispetto ai precedenti. Le associazioni, quindi, possono intervenire solo al fine di sostenere le ragioni degli enti territoriali, ad esempio introducendo nuove prove al fine di ampliare il *thema probandum*, senza però poter modificare in alcun modo il *thema decidendum* proponendo nuove domande, senza poter svolgere difese contrastanti o discordanti da quelle della parte principale, dovendo subire l'eventuale rinuncia o acquiescenza di questa, non potendo infine impugnare autonomamente la sentenza. Riguardo al potere di intervento delle associazioni ambientaliste, come si dirà in seguito, esso ha la particolarità di non dover essere preceduto dal consenso della persona offesa in quanto lo Stato stesso con l'art. 18 della legge 349/1986 ha prestato un preventivo e generalizzato consenso alle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'art. 13 della

legge 349/86. Accanto al potere di intervento in sede civile e penale, la giurisprudenza è orientata nel senso di riconoscere alle associazioni ambientaliste la facoltà di costituirsi parti civili nei procedimenti penali per ottenere tutela giurisdizionale in caso di un danno patito dall'ente stesso lesivo di un interesse appartenente alla categoria dei diritti soggettivi. Tuttavia non è concesso alle associazioni di ottenere il risarcimento della lesione del bene ambiente in sé e per sé considerato. Tale risarcimento potrà liquidarsi solo a favore dello Stato e degli altri enti territoriali unici soggetti riconosciuti titolari dell'ambiente inteso come bene giuridico unitario. Le enunciate critiche hanno condotto ad un intervento riformatore. A riformulare il ruolo processuale delle associazioni ambientaliste, estendendone i limitati poteri originariamente attribuiti dalla legge 349/86, è intervenuta la norma contenuta al terzo comma dell'art.4 della legge 265/99, la quale dispone che "le associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della legge 349/1986, possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al Comune e alla Provincia, conseguenti a danno ambientale. L'eventuale risarcimento è liquidato in favore dell'ente sostituito e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell'associazione". Questa norma amplia la portata delle facoltà attribuite alle associazioni ambientaliste, rafforzandone il ruolo nell'ambito dei giudizi per danno ambientale. In caso di mancata attivazione degli enti territoriali, alle associazioni viene ora attribuito il potere di esercitare l'azione di danno ambientale in qualità di sostituti processuali. Si tratta non di un'azione iure proprio, ma di un'azione surrogatoria non subordinata, tuttavia, al consenso dell'ente territoriale sostituito bensì avente come unici presupposti legittimanti il riconoscimento giuridico dell'associazione ex art. 13 della legge 349/86 e l'inerzia dell'ente territoriale sostituito. In questo modo l'associazione ambientalista può esperire cumulativamente, all'interno dello stesso procedimento, l'azione civile di danno ambientale mediante costituzione di parte civile iure proprio cioè per la tutela di un proprio diritto soggettivo leso e quella surrogatoria in qualità di sostituto processuale di enti territoriali per il danno arrecato al bene ambiente. Anche con riferimento alla novella legislativa, tuttavia, è possibile rinvenire alcuni limiti. Innanzitutto appare criticabile l'esclusione della liquidazione del danno a vantaggio di queste associazioni che possono vedersi riconosciuto solo il diritto ad ottenere la rifusione delle spese processuali in caso di accoglimento della domanda. Ne deriva che, a fronte del rischio di condanna a rifondere le spese avversarie in caso di soccombenza o di

compensazione, questa previsione funge da deterrente nei confronti dell'attivismo delle associazioni ambientaliste. Un altro problema emerso dalla realtà processuale riguarda la conoscibilità per le associazioni ambientaliste dell'esistenza di giudizi di danno ambientale. Raramente, infatti, i giudici notificano alle associazioni i decreti che dispongono il giudizio, prassi resa ancor più grave dal fatto che in molti casi nemmeno Stato, Comune, Provincia sono qualificati persona offesa dal reato ambientale. Rimane infine da chiedersi che ruolo possono svolgere i singoli individui nell'ambito della protezione ambientale. Dopo l'approvazione della legge del 1986, il diritto soggettivo individuale all'ambiente salubre deve essere ricondotto alla lesione pura e semplice del diritto alla salute o all'esistenza, provocata dal degrado ambientale. L'art. 18 è norma di chiusura in questo senso.

3. *La legittimazione processuale delle associazioni ambientaliste: legittimazione ad agire - tutela delle posizioni soggettive.*

L'ambiente appare configurato nei più recenti orientamenti in dottrina e in giurisprudenza come quel bene unitario già individuato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 210/1987[14]. Il danno ambientale è pertanto risarcito come danno all' ambiente nel suo valore di insieme. Il medesimo fatto può tuttavia generare danni individuali e danni all' ambiente, intesi nella loro dimensione collettiva; può implicare, in altri termini, un danno all'ambiente inteso in senso unitario ed un danno alle singole componenti o alle posizioni soggettive del singolo ove colpisca il suo diritto alla salubrità dell' ambiente, alla sua salute ed al godimento dei singoli beni che ne rappresentano il contesto vitale quotidiano, siano essi di proprietà privata o pubblica.

La legge 349/86 non attribuisce peraltro alcuna azione individuale e neppure prevede strumenti di tutela risarcitoria a favore dei singoli, che pertanto non potranno sostituirsi allo Stato o agli Enti Territoriali per chiedere il risarcimento dei danni.

I diversi tipi di danno vengono allora valutati e liquidati sul fondamento normativo di criteri differenti previsti da diverse norme. Il diritto individuale appare tutelato solo attraverso il ricorso alle norme codicistiche (quali 1'art. 2043 c.c. in tema di responsabilità civile extracontrattuale e l'art. 844 c.c. in

[14] Corte Cost., 22 maggio 1987, n.210, in Riv. Giur. Amb., 1987, p. 334

tema di immissioni), inoltre mediante i vari provvedimenti cautelari e le azioni inibitorie provvisorie o finali, mentre il danno all' ambiente considerato in senso unitario è tutelato dalle disposizioni contenute nell'art. 18 della legge 349/86[15]. Si è rivelato pertanto necessario distinguere tra i giudizi intentati *ex* art. 18, dallo Stato o dagli Enti territoriali e quelli promossi, secondo le regole ordinarie, dai singoli a tutela delle proprie individuali posizioni soggettive.

4. *Il ruolo processuale delle associazioni ambientaliste: potere di denuncia; potere d'intervento; potere di ricorso in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi.*

Potere di denuncia

Il ruolo processuale delle associazioni ambientaliste è disciplinato dall'art. 18, commi 4 e 5, legge 349/86 che attribuisce alle stesse un potere di denuncia, un potere d'intervento in sede civile e penale ed un potere di ricorso in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi.

In ordine al potere di denuncia, l'art. 18, comma 4 stabilisce che "le associazioni di cui al precedente art. 13 e i cittadini, al fine di sollecitare l'esercizio dell' azione da parte dei soggetti legittimati, possono denunciare i fatti lesivi dei quali siano a conoscenza". L'art. 13, cui fa riferimento 1'art. 18, prevede le modalità con le quali il Ministero dell' ambiente può identificare le associazioni che possono intervenire in giudizio e chiedere l'annullamento degli atti illegittimi[16].

---

[15] In tema, vedi Pret. Lecco, 29 luglio 1989, in *Riv. peno,* 1990, p. 354; Cass., Sez. I, 1 settembre 1995, n. 9211, in *Nuova giuro civ. commen.,* 1996, I, p. 358 ss., secondo cui "nella prova del danno ambientale si deve distinguere tra danno ai singoli beni o a posizioni soggettive individuali, tutelati secondo le regole ordinarie, e danno all' ambiente considerato in senso unitario, in cui il profilo sanzionatorio, nei confronti del fatto lesivo del bene ambiente, comporta un accertamento che non è quello del mero pregiudizio patrimoniale, bensì della lesione "in sé" del bene ambientale"; nonché, Cass., Sez. III, 3 febbraio 1998, n. 1087, in *Riu. giuro amb., 1998,* p. 711, secondo cui "con riferimento all'azione di risarcimento del danno ambientale promossa dal comune, deve distinguersi tra il danno ai singoli beni di proprietà privata o pubblica, che trovano la loro tutela nelle regole ordinatorie, e il danno all' ambiente, considerato, in senso unitario, quale bene immateriale a se stante, diverso dai singoli beni che ne formano il substrato ed oggetto di specifica tutela da parte dell' ordinamento, indipendentemente dall'incidenza del fatto illecito sui singoli beni o valori che ne sono componenti".

[16] Cfr. Tar Puglia Bari, sez. II, 28 giugno 2002, n.3192 in *Foro Amm. Tar,* 2002, p. 2168, secondo cui "per l'interesse c.d. diffuso in materia ambientale, a termini della legge n. 349 del 1986 sono legittimate ad agire in giudizio solo le associazioni specificatamente considerate dalla normativa"; nonché, Tar Emilia

La norma stabilisce, infatti, che "le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni sono individuate con decreto del Ministero dell' ambiente sulla base delle finalità programmatiche e dell' ordinamento interno democratico previsti dallo statuto, nonché dalla continuità dell' azione e della sua rilevanza esterna, previo parere del Consiglio nazionale per l'ambiente da esprimere entro novanta giorni".

Dal testo della norma appare evidente come la legge escluda le associazioni territoriali meno rappresentative dal diritto al risarcimento del danno, mentre riserva la legittimazione all' azione di danno ambientale allo Stato, agli enti territoriali e alle associazioni ambientaliste a "carattere nazionale".

Il potere di denuncia ha, pertanto, lo scopo di obbligare i soggetti legittimati ad esercitare l'azione di danno ambientale qualora ne ricorrano i presupposti[17].

La dottrina che non condivide tale dettato legislativo ritiene che il potere di denuncia debba essere attribuito a tutte le associazioni e non solo a quelle nazionali previste dall'articolo 13. Diversamente, infatti, non si comprenderebbe come mai tale potere possa essere affidato ai singoli cittadini e non anche alle associazioni territoriali ambientaliste che meglio conoscono la realtà del luogo, e che, peraltro, rappresentano il decentramento locale legittimo come per qualsiasi associazione.

Potere d'intervento

In ordine al potere d'intervento, invece, tale potere spetta solo alle associazioni individuate dal medesimo articolo

L'intervento in giudizio è una figura processuale complessa, cui sono dedicati gli artt. 105 e ss. c.p.c. In particolare, il potere di intervento riconosciuto alle associazioni ambientaliste è stato delineato come intervento volontario disciplinato dall'art. 105 c.p.c., secondo cui "ciascuno può intervenire in un processo tra altre persone per far valere, in confronto di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto relativo all' oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo. Può altresì intervenire per sostenere le ragioni di alcune delle parti, quando vi ha un proprio interesse".

Romagna Parma, 25 maggio 2005, n. 285, secondo cui "la legittimazione a ricorrere delle associazioni di protezione ambientale ex art. 18 della LEGGE n. 349 del 1986, non può che riguardare la sola associazione ambientalista nazionale formalmente riconosciuta, in quanto organismo esponenziale di interessi diffusi per la tutela unitaria del bene ambiente, con esclusione, pertanto, delle articolazioni territoriali di questa, che non possono, data la loro delimitazione territoriale, essere ritenute portatrici di interessi unitari in materia".

[17] Così MADDALENA, *Danno pubblico ambientale,* Maggioli, 1990, p. 223

Dalla lettura di tale articolo si possono individuare tre differenti specie di intervento volontario, ossia quello principale, quello litisconsortile o adesivo autonomo e quello adesivo dipendente[18].

L'intervento volontario principale si verifica quando un terzo vuole far valere, nei confronti di tutte le parti di un processo già pendente, un proprio diritto relativo all' oggetto del giudizio.

L'intervento litisconsortile o adesivo autonomo si concretizza quando il terzo vanta una posizione giuridica autonoma pari a quella delle parti o ad esse collegata per il titolo o per l'oggetto. Tale forma di intervento differisce, quindi, da quello principale in quanto le domande del terzo coincidono solamente con una delle parti del giudizio, non essendoci pertanto una contrapposizione nei confronti di tutte le parti costituite.

Le suddette figure d'intervento volontario non riguardano le associazioni ambientaliste, poiché presupposto per entrambe è che il terzo sia titolare di un diritto collegato per l'oggetto o per il titolo al rapporto dedotto in giudizio.

Secondo la dottrina prevalente, pertanto, il potere di intervento volontario delle associazioni ambientaliste viene configurato come intervento adesivo dipendente[19].

L'associazione interviene non per presentare una nuova domanda, ma come titolare di un proprio interesse giuridicamente rilevante, sostenendo comunque le ragioni di una delle parti. L'interveniente, pertanto, non ha autonoma facoltà di iniziativa processuale non potendo lo stesso modificare le domande della parte principale; pur tuttavia però si è riconosciuto al terzo il potere di produrre nuovi documenti, modificando il *thema probandum*[20].

In dottrina e in giurisprudenza si è particolarmente discusso circa la possibilità per le associazioni ambientaliste di costituirsi parte civile nel processo penale per reati ambientali. La giurisprudenza di merito[21]ha riconosciuto la

[18] Per un attento esame sull'argomento si rinvia a SCHETTINI, *L'intervento delle associazioni nel giudizio di danno ambientale*, in Riv. crit. dir. priv., 1987, p. 619 ss ..

[19] In tal senso vedi SCHETTINI, *L'intervento delle associazioni nel giudizio di danno ambientale* in Riv. crit. Dir. Priv.1987 p. 619; in senso contrario TARUFFO, La legittimazione ad agire e le tecniche di tutela della nuova disciplina del danno ambientale, in Riv. crit. dir. priv., 1987, p. 436, secondo cui è possibile invece configurare un intervento litisconsortile

[20] Così SCHETTINI, L'intervento delle associazioni nel giudizio di danno ambientale, in Riv. crit. dir. priv., 1987, p. 619 ss ..

[21] Vedi Pret. Velletri, 9 ottobre 1992, in Giust. Pen., 1993,III,p. 490; Pret. Camerino, 5 maggio 1993, in Giur.it,1995,I, 2, p.858; Trib. Venezia, 23 luglio 1997, in Riv. Giur. Amb., 1998, p. 326, secondo cui "l'espressione intervento di cui all'art.18, comma 5, 8 luglio 1986 n. 349, il legislatore ha voluto

legittimazione delle associazioni ambientaliste all'azione civile in sede penale. Nello stesso senso la Cassazione, inizialmente contraria[22], successivamente cambiando indirizzo ha affermato che " ... non è dato scorgere quale strumento processuale diverso dalla costituzione di parte civile potrebbe essere impiegato da dette associazioni per attuare il loro diritto di intervento nel processo penale, in cui non sono conosciute forme di litisconsorzio o d'intervento *ad adiuvandum* esclusive del giudizio civile"[23].

In contrapposizione a tale orientamento, è stato inoltre sostenuto che il 5° comma dell'art. 18 della legge 349/86 attribuisce esclusivamente alle associazioni ambientaliste individuate *ex* art. 13 un potere di intervento ai sensi dell'art. 91 e ss. c.p.p.[24] Alle menzionate associazioni viene pertanto, riconosciuta una facoltà d'intervento con poteri identici a quelli della persona offesa.

Un terzo orientamento prevalente, infine, ammette, a prescindere dal riconoscimento *ex* art. 13 legge 349/86, la costituzione di parte civile per la tutela di interessi ambientali, qualora questi ultimi si mostrino come interessi concreti alla salvaguardia di una situazione precisa. In particolare, pertanto, viene riconosciuta la legittimazione delle associazioni a costituirsi parte civile quando viene leso il diritto di personalità dell' associazione in relazione ad un contesto radicato nel territorio[25].

---

sintetizzare le facoltà delle predette associazioni di essere presenti in qualunque tipo di giudizio per danno ambientale"; più di recente Trib. Santa Maria Capua Vetere, Sez. I penale, 24 luglio 2006, n. 1104.

[22] Sul punto si rinvia a Cass. Pen., 27 ottobre 1989, in Danno e responsabilità, 1991, p. 554, Cass. Pen., 14 ottobre 1988, in Riv. Pen., 1989, p. 993.

[23] Così Cass. pen., Sez. III, 17 marzo 1992, in *Giur. it.,* II, p. 465; Cass. pen., 26 febbraio 1991, n. 2603, in *Riv. giuro amb.,* 1991, p. 682.

[24] A riguardo, vedi Cass. pen., 14 aprile 1994, in Cass. pen., 1995, II, p. 80; Cass. pen., Sez. III, 9 luglio 1996, n. 8699, in *Arch. nuova proc. pen.,* 1996, p. 871; di recente la Casso pen., Sez. III, 1 febbraio 2006, n. 3969, ha esplicitamente affermato che "sussiste la possibilità di costituirsi parte civile o, comunque di intervenire in giudizio per esercitare facoltà analoghe a quelle della parte civile (nella specie l'ENP A) di intervenire nel procedimento ex art. 91 c.p.p .. Tuttavia, perseguendo tale ente finalità di tutela di interessi generali non si configura in suo favore alcun diritto al risarcimento del danno ma solo alla rifusione delle spese processuali".

[25] In tal senso Cass. pen., 11 aprile 1992, Riv. giuro edil., 1993, I, p. 451; Cass. pen., 10 marzo 1993, in Cass. pen., 1994, p. 894; Cass. pen., Sez. III, 23 gennaio 1996, n. 225, in Cass. pen., 1997, p. 1418; Cass. pen., Sez. V, 12 gennaio 1996, n. 2361, in Cass. pen., 1996, p. 3409; Cass. pen., Sez. III, 2 febbraio 1996, n. 3503, in Dir. Pen. e processo, 1996, p. 1366, la quale stabilisce che "in tema di tutela dell'ambiente, gli enti e le associazioni ambientaliste sono legittimate a costituirsi parte civile nel processo penale sia per la difesa del proprio diritto soggettivo alla tutela dell' interesse collettivo alla

Un'importante modifica del ruolo processuale delle associazioni ambientaliste si è avuta con l'emanazione dell'art. 9, 3° comma, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ove si attribuisce per la prima volta alle associazioni riconosciute un ruolo processuale autonomo nel proporre azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario.

In particolare, esse si possono considerare quali soggetti legittimati ad agire in qualità di sostituti processuali del Comune o della Provincia. L'eventuale

---

salubrità dell' ambiente sia per la protezione del proprio diritto della personalità al conseguimento dello scopo sociale, che rappresenta la finalità propria di tali enti, quando esistano precisi e consistenti collegamenti con il fatto lesivo, in quanto detti enti non siano insediati in modo precario o occasionale sul territorio, ma siano radicati su esso anche attraverso sezioni locali"; Trib. Venezia, ord. Gip, 12 giugno 2001, in *Riv. giuro amb.,* 2002, p. 124; più recentemente, vedi Indagini preliminari Nola, 23 settembre 2004, in *Dir. e Giust.,* 2005, f. 4, p. 80, secondo cui "le associazioni ambientaliste, anche non riconosciute, sono legittimate a costituirsi parte civile nel procedimento penale a carico dell'imputato di reati ambientali, per far valere sia l'interesse collettivo alla tutela dell' ambiente, sia quello personale al risarcimento del danno non patrimoniale patito in proprio, ma solo a condizione che l'attività svolta dall' associazione che intende costituirsi sia radicata sul territorio danneggiato dall' azione criminosa"; Così Cass. pen., Sez. III, 17 marzo 1992, in *Giur. it.,* II, p. 465; Cass. pen., 26 febbraio 1991, n. 2603, in *Riv. giuro amb.,* 1991, p. 682.

[25] A riguardo, vedi Cass. pen., 14 aprile 1994, in Cass. pen., 1995, II, p. 80; Casso pen., Sez. III, 9 luglio 1996, n. 8699, in *Arch. nuova proc. pen.,* 1996, p. 871; di recente la Casso pen., Sez. III, 1 febbraio 2006, n. 3969, ha esplicitamente affermato che "sussiste la possibilità di costituirsi parte civile o, comunque di intervenire in giudizio per esercitare facoltà analoghe a quelle della parte civile (nella specie l'ENP A) di intervenire nel procedimento ex art. 91 c.p.p .. Tuttavia, perseguendo tale ente finalità di tutela di interessi generali non si configura in suo favore alcun diritto al risarcimento del danno ma solo alla rifusione delle spese processuali".

[25] In tal senso Cass. pen., 11 aprile 1992, Riv. giuro edil., 1993, I, p. 451; Cass. pen., 10 marzo 1993, in Cass. pen., 1994, p. 894; Cass. pen., Sez. III, 23 gennaio 1996, n. 225, in Cass. pen., 1997, p. 1418; Cass. pen., Sez. V, 12 gennaio 1996, n. 2361, in Cass. pen., 1996, p. 3409; Cass. pen., Sez. III, 2 febbraio 1996, n. 3503, in *Dir. Pen. e processo,* 1996, p. 1366, la quale stabilisce che "in tema di tutela dell'ambiente, gli enti e le associazioni ambientaliste sono legittimate a costituirsi parte civile nel processo penale sia per la difesa del proprio diritto soggettivo alla tutela dell' interesse collettivo alla salubrità dell' ambiente sia per la protezione del proprio diritto della personalità al conseguimento dello scopo sociale, che rappresenta la finalità propria di tali enti, quando esistano precisi e consistenti collegamenti con il fatto lesivo, in quanto detti enti non siano insediati in modo precario o occasionale sul territorio, ma siano radicati su esso anche attraverso sezioni locali"; Trib. Venezia, ord. Gip, 12 giugno 2001, in *Riv. Giur. amb.,* 2002, p. 124; più recentemente, vedi Indagini preliminari Nola, 23 settembre 2004, in *Dir. e Giust.,* 2005, f. 4, p. 80, secondo cui "le associazioni ambientaliste, anche non riconosciute, sono legittimate a costituirsi parte civile nel procedimento penale a carico dell'imputato di reati ambientali, per far valere sia l'interesse collettivo alla tutela dell' ambiente, sia quello personale al risarcimento del danno non patrimoniale patito in proprio; Casso pen., Sez. III, 21 ottobre 2004, n. 46746, in *Riv. pen.,* 2006,5, p. 587, ove esplicitamente è affermato chè "le associazioni ecologiste sono legittimate alla costituzione di parte civile nei procedimenti per reati che offendono l'ambiente, anche se non riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, a condizione che abbiano direttamente subito un danno di natura patrimoniale o non patrimoniale, e non si atteggino semplicemente a soggetti portatori di un interesse diffuso".

risarcimento del danno ambientale, pertanto, viene liquidato in favore dell'ente territoriale, mentre le spese processuali vengono liquidate in favore o a carico dell' associazione[26].

Potere di ricorso in sede giurisdizionale per l'annullamento degli atti illegittimi

In ordine al potere di ricorso, alle associazioni ambientaliste è, infine, riconosciuto dall' art. 18 legge 349/86 il potere di ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento degli atti illegittimi.

Al riguardo, sia il TAR che il Consiglio di Stato hanno affermato che la legittimazione a ricorrere non è condizionata all' allegazione di uno specifico danno ambientale[27].

La giurisprudenza amministrativa ha escluso che le associazioni ambientaliste possano impugnare atti con valenza meramente urbanistica, facendo riferimento al concetto restrittivo di ambiente svincolato da parametri extragiuridici e ricollegato ad una natura eccezionale degli artt. 13 e 18 legge 349/86[28].

---

[26]Sul punto si rinvia a PANETTA, *Il danno ambientale*, Giappichelli, Torino, 2003, p. 100 ss.; in giurisprudenza, Trib. Nola, 23 settembre 2004, in *Corriere del merito,* 2005, p. 65

[27] Cfr. Cons. Stato, 16 luglio 1990, n.728, Giur.it 1992, III, 1, p. 516.

[28] Vedi TAR Emilia Romagna, 13 maggio 1994, n. 481 in Riv. Giur. Amb. 1995, p. 117; TAR Toscana, Sez. III, 27 ottobre 2000, n. 2195, in *Tar Toscana,* 2000; Cons. Stato, Sez. IV, 12 marzo 2001, n. 1382, in *Rivo giur. amb.,* 2002, p. 526, secondo cui "la legittimazione delle associazioni ambientaliste riconosciute ad agire nel processo amministrativo sussiste soltanto qualora l'interesse all' ambiente assuma qualificazione normativa con riferimento e nei limiti positivamente tracciati dalla legge 8 luglio 1986 n. 349, ovvero da altre fonti legislative intese ad identificare beni ambientali in senso giuridico, con esclusione degli atti che hanno valenza meramente urbanistica"; all' orientamento del Consiglio di Stato da ultimo citato si allinea una decisione del TAR Abruzzo, 9 novembre 2001, n. 909 su una questione analoga per vicende caratterizzate da una stretta connessione tra normativa ambientale e normativa urbanistica ed edilizia. Nello stesso senso, TAR Abruzzo L'Aquila, 13 luglio 2004, n. 834, in Foro amm., 2004, p. 2252, il quale ha stabilito che "difettano di legittimazione ad agire alcune associazioni - una parte delle quali, ambientaliste - in ordine all'impugnazione di un provvedimento con il quale un comune ha previsto interventi di restringimento dei marciapiedi delle strade in modo da agevolare il flusso dei veicoli, in quanto si verte in materia urbanistica e di viabilità e le dette associazioni non hanno documentato all'atto della loro costituzione il fine, lo scopo ed il contenuto della loro presunta condizione legittimante"; più recentemente, vedi TAR Veneto, 19 gennaio 2006, n. 97, in *Foro amm.* TAR., 2006, 1, p. 73, il quale pur riconoscendo che il WWF è titolare degli interessi di conservazione della natura e della tutela dell' ambiente nega che il combinato disposto degli art. 13 e 18 della legge 349/86 permetta alle associazioni ambientaliste di impugnare atti amministrativi sulla base di motivi aventi una diretta valenza urbanistico - edilizia. In altri termini, la legittimazione attiva delle associazioni ambientaliste ha natura eccezionale e non si estende alle questioni diverse dalla tutela dell' ambiente, inteso in senso stretto.

Secondo un altro orientamento, invece, le associazioni riconosciute possono ricorrere contro gli atti amministrativi che violino norme urbanistiche ed edilizie, in quanto abbiano valenza ambientale[29].Tale assunto si basa, pertanto, su una nozione molto vasta di ambiente suffragata dalla nota pronuncia della Cassazione secondo cui "l'ambiente in senso giuridico costituisce un insieme che, pur comprendendo vari beni e valori quali la flora, la fauna, il suolo, le acque, ecc. si distingue ontologicamente da questi e si identifica in una realtà immateriale, ma dotata di un valore collettivo autonomo e oggetto di tutela specifica con la legge n. 349 del 1986".

In generale, i tribunali amministrativi regionali hanno escluso la legittimazione processuale delle associazioni ambientaliste non individuate con decreto ministeriale ex art. 13 legge 349/86[30].

Altro orientamento, invece, ha ammesso la legittimazione ad agire per le associazioni non riconosciute allo scopo di far valere interessi localizzati,

---

[29] Così Cons. Stato, 11 luglio 2001, n.3878, in Foro amm., 2003, III, c.18, che fa riferimento a una legittimazione ad agire "speciale" ed "eccezionale", "in quanto oggettivamente delimitata in rapporto alle qualificazioni sostanziali dell'interesse in gioco, come desumibili dalla disciplina vigente"; TAR Emilia Romagna, 3 aprile 1996, n. 109, in Riv. Giur. Amb., 1997, p. 140; TAR Trentino Alto Adige Bolzano, 30 luglio 1997, n. 304, in Comuini Italia, 1998, p. 121; TAR Marche, 22 febbraio 2002, n. 184, in Riv. Giur. Amb., 2002, p. 329, secondo cui il potere attribuito all'atr. 18 della legge 349/86 alle associazioni ambientaliste di ricorrere in sede amministrativa per l'annullamento degli atti illegittimi ed ambientalmente pericolosi non è limitato ai soli provvedimenti in diretto contrasto con vincoli legislativi o amministrativi, ma a tutti gli atti che "anche in maniera indiretta e riflessa" incidono negativamente sull'ambiente; Cons. Stato, Sez. IV, 9 novembre 2004, n. 7246, in *Foro amm.,* 2004, p. 3157, TAR Liguria, Sez. I, 22 luglio 2005, n. 1080, in *Foro amm.,* 2005, p. 2369, e TAR Liguria, Sez. I, 12 ottobre 2005, n. 1349, in *Foro amm.,* 2005, p. 3117, i quali ritengono che "le associazioni ambientaliste individuate ai sensi dell' art. 13 legge n. 349 del 1986, sono legittimate ad agire in giudizio avverso qualsiasi provvedimento che leda in modo diretto e immediato l'interesse ambientale, esse sono pertanto legittimate ad impugnare anche atti a contenuto urbanistico purchè idonei a pregiudicare il bene ambiente come definito in termini normativi"; nel medesimo senso Cons. Stato, Sez. IV, 30 settembre 2005, n. 5205, in *Foro amm. CD5,* 2005, 9, p. 2594; sull'argomento si rinvia inoltre a MAESTRONI, *La valenza ambientale del provvedimento impugnato quale criterio di restrizione della legittimazione processuale delle associazioni ambientaliste al vaglio della giurisprudenza,* in *Rivo Giur. amb.,* 2001, p. 97.

[30] In tal senso si veda Cons. Stato, 14 ottobre 1992, n. 756, in *Cons. Stato,* 1992, I, p. 1389; Cons. Stato, 10 marzo 1998, n. 278, in *Foro it.,* 1998, III, C. 267; TAR Puglia Bari, Sez. II, 28 giugno 2002, n. 3192, in *Foro amm. Tar,* 2002, p. 2168; in senso contrario, vedi POSTIGLIONE, *L'azione civile in difesa dell' ambiente,* in *Riv. trim. dir. pubbl.,* 1987, p. 303, secondo cui il criterio dell'individuazione ministeriale costituisce un errore giuridico e politico: "giuridico perché la legittimazione va controllata caso per caso sul territorio dalla Magistratura, organo non politico; errore politico, perché il Ministro dell' ambiente sarà costretto a forme di mediazione improprie, sotto la spinta di forze diverse e perfino delle associazioni già consolidate, gelose di cedere spazio a nuovi fenomeni associativi".

imputabili ai singoli associati[31].
Si ricorda sul punto la nota Cass., Sez. un., 22 luglio 1999, n. 500, in Foro amm., 1999, p. 1990, che ha rappresentato un mutamento radicale della giurisprudenza precedente che non aveva mai riconosciuto esplicitamente la risarcibilità degli interessi legittimi. Infatti, la S.C. al fine di garantire una più vasta tutela dei privati contro i provvedimenti della pubblica amministrazione, ha ampliato la possibilità del risarcimento del danno con la relativa tutela ex art. 2043 c.c, anche alle situazioni giuridiche non qualificabili come diritto soggettivo. L'interesse legittimo, pertanto, non viene più identificato come situazione meramente processuale, ma deve essere considerato dal punto di vista sostanziale, al pari del diritto soggettivo[32].

5. *La legittimazione nel decreto legislativo 152/2006.*
Come già richiamato in precedenza, il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 entrato in vigore il 29 aprile 2006[33], recante "Norme in materia ambientale" e correntemente denominato "codice dell'ambiente o Testo Unico ambientale, ha profondamente modificato il quadro delineato, prevedendo, infatti la

[31] Al riguardo si veda TAR Abruzzo l'Aquila, 14 novembre 1994, n. 780, in Riv. Giur. amb., 1996, p. 101, secondo cui "in carenza di dimostrazione di un concreto collegamento con l'area interessata dall' edificazione del manufatto edilizio e dalla variante urbanistica, tale da rendere localizzabile l'interesse esponenziale dell'associazione, non può essere riconosciuta la legittimazione all'impugnativa al Codacons, associazione non riconosciuta dal Ministero dell' ambiente ex art. 13 e 18,legge 8 luglio 1986, n. 349 quale legittimata ad agire in giudizio a difesa degli interessi diffusi correlati ai beni ambientali"; nonché, Cons. Stato, 7 febbraio 1996, n. 171, in *Giur. it.,* 1996, p. 354, secondo cui l'art. 18legge 349/86 contiene "disposizioni non di carattere preclusivo, ma solo di carattere permissivo ... , nel senso che l'esistenza del potere di individuazione del Ministro non escluderebbe il concorrente potere del giudice di accertare, caso per caso, la sussistenza della legittimazione dell' Associazione che abbia proposto l'impugnativa"; nello stesso senso si è espresso TAR Lombardia Brescia, 19 settembre 2000, n. 696, in Riv. Giur. amb., 2001, p. 639, secondo cui "l'art. 18legge 8 luglio 1986 n. 349, ha introdotto un duplice sistema di accertamento della 1egittimazione ad agire in giudizio delle associazioni ambientaliste, nel senso che l'esistenza di un potere di individuazione del Ministero dell' ambiente, ai sensi dell' art. 13 della legge citata, non esclude il concorrente potere del giudice di accertare, caso per caso, la sussistenza della legittimazione di una determinata associazione ad impugnare provvedimenti lesivi di interessi ambientali"; più recentemente, TAR Marche, 22 febbraio 2002, n. 184, in *Foro it.,* 2003, III, p. 18; TAR Liguria, Sez. I, 19 marzo 2003, n. 354, in *Foro Amm. Tar,* 2003, p. 873.
[32]Per tutti sul tema si rinvia a DELFINO*, La fine del dogma dell'irrisarcibiltà dei danni per lesione di interessi legittimi: luci ed ombre di una svolta storica*, in Foro amm., 1999, p.2007.
[33] E' importante precisare che il consiglio dei Ministri al riguardo ha approvato un decreto legislativo che prevede una correzione complessiva del testo unico entro il 31 gennaio 2007 che tuttavia non sospende l'operatività del cosiddetto testo unico, ma ha come unico effetto quello della proroga delle autorità di bacino soppresse dal d. lgs 152/2006

legittimazione esclusiva dello Stato attraverso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per il danno ambientale anche esercitando l'azione civile in sede penale per il risarcimento del danno in forma specifica e, se necessario, per equivalente patrimoniale, oppure procedendo in via amministrativa.[34]

Alle Autonomie locali e alle associazioni ambientaliste con il riconoscimento ministeriale, soltanto una funzione di collaborazione all'esercizio dell'azione ministeriale. In particolare l'art.309 legittima le regioni, le province autonome e gli Enti locali, nonché le persone fisiche e giuridiche che sono colpite dal danno ambientale o che comunque vantino un interesse legittimante la legittimazione al procedimento a "presentare denunce e osservazioni corredate da documenti e informazioni concernenti qualsiasi caso di danno ambientale e chiedere l'intervento statale a tutela del'ambiente"., Inoltre, ai sensi dell'art. 310, le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali, le persone fisiche e giuridiche e le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente "sono legittimate ad agire, secondo i principi generali, per l'annullamento degli atti e dei provvedimenti adottati in violazione delle disposizioni previste dalla parte VI del decreto nonché avverso il silenzio inadempimento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e per il risarcimento del danno subito a causa del ritardo nell'attivazione, da parte del medesimo Ministro, delle misure di precauzione, di prevenzione o di contenimento del danno ambientale".. Appare chiaro che, arrestando l'azione delle Regioni e degli Enti locali in materia ambientale, risultano indebolite le politiche ambientali nazionali e la loro coerenza con le direttive dell'Unione Europea. Il Ministro dell'ambiente ha praticamente violato tutte le clausole legislative e pattizie, peraltro la statalizzazione della tutela ambientale mal si combina con i principi della sussidiarietà orizzontale e verticale cui, a seguito della recente riforma costituzionale dovrebbe ispirarsi l'azione delle Istituzioni[35].

In base poi al principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale i pubblici poteri sono legittimati ad intervenire solo se le funzioni amministrative assunte siano realizzate più efficacemente dei singoli e dei gruppi sociali liberamente

---

[34] A tale proposito appare interessante segnalare una delle prime pronunce sul codice dell'ambiente, quella del Tribunale di Torino, sez. staccata di Susa, che, con ordinanza del 29 maggio 2006, nel procedimento r.g.18841/2004, ha stabilito che i comuni non possono costituirsi parte civile per i danni ambientali, essendo solo lo Stato legittimato a chiedere i danni ai responsabili dei danni ambientali.

[35] Al riguardo è interessante consultare RAPISARDA SASSOON, *Per il Codice dell'Ambiente occorre un nuovo capitano,* in *Ambiente e sviluppo*, 2006, p.410

costituiti chiamati direttamente a cogestire la funzione amministrativa in base allo stesso principio sussidiario. Infatti il comitato ricorrente, così come gli organismi privati che promuovono azioni di tutela dell'ambiente, riveste la connotazione di "formazione sociale" cui è stata riconosciuta la legittimazione attiva e l'interesse a ricorrere innanzi al TAR. La più recente giurisprudenza pone il principio di sussidiarietà orizzontale a fondamento del proprio orientamento e stabilisce che l'esplicita legittimazione delle associazioni ambientaliste individuate a livello nazionale o ultraregionale non esclude la legittimazione ad agire in giudizio degli organismi privati che si costituiscono in un ambito territoriale ristretto al fine di tutelare l'ambiente in quel luogo.

Il TAR ha recentemente affermato che "il giudice amministrativo può riconoscere, caso per caso, la legittimazione ad impugnare atti amministrative a tutela dell'ambiente ad associazioni locali (indipendentemente dalla loro natura giuridica), purché conseguano statutariamente, in modo non occasionale, obiettivi di tutela ambientale, abbiano un adeguato grado di rappresentatività e stabilità ed un'area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume leso"[36].

La recente giurisprudenza[37] ha ribadito ancora che nel nostro ordinamento opera un duplice sistema di accertamento della legittimazione ad agire delle associazioni ambientaliste, nel senso che il potere di individuazione ministeriale, conferito dall'art. 13 della legge 349 del 1986, non esclude il potere del giudice di applicare direttamente la norma di cui all'art. 18, accertando, caso per caso, la sussistenza della legittimazione in capo ad una determinata associazione [38].

In proposito, il Consiglio di Stato[39] ha anche osservato che "l'ultimo comma dell'art. 118 Cost. - in particolare il principio di sussidiarietà orizzontale - sancisce e conclude un percorso di autonomia non più collegato al fenomeno della identificazione, ma correlato più semplicemente alla società civile e al suo sviluppo democratico a livello quasi sempre volontario" e proprio il riferimento all'art. 118 Cost. rafforza la tesi giurisprudenziale in punto di attribuibilità della legittimazione ad agire ad associazioni diverse da quelle di cui all'art. 13 della legge 1986 n. 349, purché rappresentative dell'interesse azionato (cfr. in argomento C.d.S., sez. IV, 02.10.2006, n. 5760).

---

[36] TAR Puglia, Sez. I, 5 aprile 2005, n.1847, in *Rivista giuridica dell'Ambiente*, 2006, p.322
[37] TAR Piemonte, Sez. II, 26 maggio 2008, n.1217
[38] Cfr.sul punto già C.d.S., sez VI, 7.2.1996, n.182
[39] (C.d.S, Sez. Consultiva per gli atti normativi, 25.08.2003, n. 1440/2003)

In relazione a quest'ultimo profilo, va però ribadito che l'accertamento della legittimazione ad agire non implica alcun automatismo, gravando sull'associazione ricorrente l'onere di esporre nel ricorso introduttivo, in termini sufficientemente precisi, gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della propria legittimazione, che non può essere solo vantata[40]; ciò al fine "di non creare spazi alla giustiziabilità di interessi non motivati con solidi e concreti riferimenti alla realtà sostanziale sottostante" [41].

D'altro canto, è pacifico in giurisprudenza che il soggetto legittimato ad impugnare non può partecipare al giudizio in qualità di interventore *ad adiuvandum*, in quanto, così facendo, aggirerebbe i termini perentori stabiliti dalla legge per proporre il ricorso giurisdizionale.

Invero, la legittimazione ad impugnare presuppone la titolarità di un interesse giuridicamente rilevante, leso in modo attuale e concreto dal provvedimento amministrativo, mentre l'intervento *ad adiuvandum* può essere esperito da chi non è leso direttamente dal provvedimento, pur traendo dalla sua caducazione un vantaggio concreto, mediato ed indiretto, anche solo di mero fatto, purché non del tutto astratto e generico[42].

---

[40] Cfr. T.A.R. Piemonte Sez. II 26 maggio 2008 n. 1217, in cui l'associazione Legambiente Piemonte onlus, da un lato, non dispone della speciale legittimazione individuata dall'art. 13, della legge 1986 n. 349, in quanto si tratta di un'associazione di carattere non nazionale, dall'altro, non ha in alcun modo documentato la sussistenza degli indici di rappresentatività necessari per radicare la legittimazione in capo alle associazioni locali, secondo quanto già chiarito dalla giurisprudenza citata. In particolare, l'ente si è limitato a proporre l'impugnazione, senza allegare né provare nel ricorso, nei primi motivi aggiunti e nei secondi motivi aggiunti, la sussistenza di una situazione di fatto idonea a radicare in capo ad esso la legittimazione ad impugnare. A sostegno della propria legittimazione i ricorrenti si limitano ad affermare, nell'ultima delle memorie prodotte e in modo del tutto generico, di essere residenti alcuni nel Comune dove sono situati impianti di smaltimento di rifiuti solidi urbani ed altri in Comuni limitrofi. Tuttavia, la legittimazione di una persona fisica ad impugnare atti di localizzazione di discariche e di impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti solidi urbani non discende dalla mera vicinanza dell'abitazione ad una discarica, ma è subordinata alla prova del danno che il ricorrente riceve nella sua sfera giuridica o per il fatto che la localizzazione dell'impianto riduce il valore economico del fondo situato nelle sue vicinanze, o perché le prescrizioni dettate dall'autorità competente in ordine alle modalità di gestione dell'impianto sono inidonee a salvaguardare la salute di chi vive nelle sue vicinanze (cfr. in argomento C.d.S., sez. VI, 18.07.1995, n. 754; C.d.S., sez. V, 13.07.1998, n. 1088; C.d.S., sez. V, 31.01.2001, n. 358; C.d.S., sez. V, 16.4.2003, n. 1948 e più recentemente T.A.R. Emilia Romagna - Bologna, sez. I, 11.12.2006, n. 3216; T.A.R. Emilia Romagna - Bologna, sez. I, 26.11.2007, n. 3365; C.d.S., sez. VI, 13.09.2007, n. 5453).

[41] Cfr. T.A.R. Liguria - Genova, sez. I, 01.08. 2007, n. 1426).

[42] Cfr. tra le più recenti: T.A.R. Lazio - Roma, sez. II, 20.02.2008, n. 1550; T.A.R. Sardegna – Cagliari, sez. I, 15.01.2008, n. 31; C.d.S., sez. IV, 31 maggio 2007, n. 2795.

Inoltre, con riferimento al problema della legittimazione di organismi esponenziali delle varie componenti sociali all'impugnativa di provvedimenti lesivi dell'interesse alla conservazione dei valori ambientali, si fronteggiano in giurisprudenza due opposti orientamenti. Secondo un pregresso orientamento[43], la legittimazione attribuita dagli artt. 13 e 18, legge n. 349 del 1986 alle associazioni ambientaliste non potrebbe giustificare l'impugnazione di atti avente valenza meramente urbanistica, quando non ne sia dimostrata, in concreto, la contestuale incidenza negativa su valori ambientali, per cui dovrebbe essere esclusa con riferimento ad atti volti soltanto all'utilizzazione del territorio, senza diretti riflessi sui valori ambientali trattandosi, pur sempre, di una « legittimazione eccezionale », che come tale, dovrebbe essere delimitata entro i perimetri fissati dalla legge, non tollerando alcuna estensione in altri settori dove non si rinvenga il "danno ambientale" richiesto, come presupposto, dal comma 5 dell'art. 18. Secondo un diverso orientamento[44], invece, vi sarebbe una « inscindibilità » tra la materia urbanistica e quella ambientale, per cui la suddivisione tra ambiente ed urbanistica verrebbe a risolversi, in sostanza, in un equivoco culturale ancor prima che giuridico, che non tollererebbe un criterio tradizionale di riparto di competenze mediante un approccio che ne ignora le peculiarità: in primis quella di essere una specie di contenitore nel cui ambito è dato ritrovare i più vari beni tutelabili dall'ordinamento, essendo evidente, infatti, che con lo strumento urbanistico si possa e debba tutelare anche il bene ambiente o paesaggio. A ben vedere, l'indirizzo giurisprudenziale più restrittivo risulta attualmente superato in conseguenza della nuova disposizione introdotta al riguardo dall'art. 310 comma 1, d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (« Norme in materia ambientale »). Secondo tale disposizione, infatti, la legittimazione ad agire va valutata secondo i principi generali, per cui vanno ritenute ammissibili tutte le censure astrattamente proponibili, purché siano funzionali al soddisfacimento di uno specifico interesse ambientale, mentre non possono essere ritenute ammissibili le censure il cui accoglimento comporti l'annullamento di una parte scindibile dello strumento urbanistico, ove non sia stato evidenziato, in ricorso, un interesse ambientale connesso all'eliminazione di detta parte della disciplina urbanistica. Pertanto, si deve ritenere l'ammissibilità del ricorso presentato

[43] Cfr. Cons. Stato, sent. n. 3878/2001.
[44] Cfr., su tutte, T.A.R. Veneto, Sez. III, 28.10.2002 n. 6118.

contro un intervento ritenuto lesivo e compressivo del bene ambientale, inteso nella sua integralità (ad esempio: piano di spiaggia) stante la denunciata aggressione alla spiaggia ed alla vegetazione circostante, senza che possa valere ad escluderla il rilievo secondo cui le autorità legislativamente preposte alla tutela del bene ambientale non abbiano adottato provvedimenti di vincolo sui territori oggetto della pianificazione, in quanto la legittimazione come sopra definita ha proprio lo scopo non tanto di ampliare la platea dei soggetti titolari di interesse alla censura dell'atto amministrativo ex parte subiecti, quanto quello di consentire, « ex parte obiecti », una più ampia tutela del bene ambientale, anche laddove le autorità preposte alla sua protezione non siano capaci di garantirla.[45]

6. La class action

L'ordinamento italiano, recependo un istituto già presente negli ordinamenti stranieri, ha di recente introdotto la figura della *class action* o azione collettiva. Con tale azione, i diritti e gli interessi degli utenti pregiudicati da illeciti legati all'energia e all'ambiente in genere (e non solo), potranno trovare tutela ottenendo sia la remissione in pristino ma anche un risarcimento del danno.

La Legge Finanziaria 2008 ha, infatti, previsto all'art. 2, comma 445, che le disposizioni di cui ai commi da 446 a 449 istituiscano e disciplinino l'azione collettiva risarcitoria a tutela degli utenti/consumatori, quale nuovo strumento generale di tutela nel quadro delle misure nazionali volte alla disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti, ovvero dei cittadini, che singolarmente sono indifesi, ma assieme possono fare molto. Per quanto riguarda la legittimazione attiva tutti possono agire nei confronti dell'impresa danneggiante attraverso, alternativamente: 1) le Associazioni dei consumatori legalmente riconosciute; 2) le Associazioni che sono adeguatamente rappresentative degli interessi fatti valere; 3) i Comitati costituiti appositamente per i diritti di cui si chiede la tutela attraverso la causa cumulativa.

La legge nasce a "tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti". L'ambito di applicazione è quindi delimitato dai concetti di consumatore e di utente (la legge è, infatti, inserita nel codice del consumo del quale costituisce l'art. 140).

L'azione, tuttavia, pur nascendo nell'ambito contrattuale ed esplicando in esso i suoi effetti principali, è pensata per la tutela contro "atti illeciti

[45] Cfr. T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 30 aprile 2009, n. 378.

extracontrattuali" (come, a titolo esemplificativo i danni all'ambiente) Dunque, se da una parte, vi si ricomprende tutte le casistiche dei contratti di cui all'art. 1342 del codice civile ed in quelle, comunque di origine contrattuale, nelle quali sono "lesi i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti" per "pratiche commerciali scorrette" o per "comportamenti anticoncorrenziali", vi è anche contemplata l'ipotesi della "conseguenza di atti illeciti extracontrattuali". La legge tutela il diritto al risarcimento del danno e alla restituzione delle somme. Pur non venendo contemplata la esplicita possibilità di dichiarare la risoluzione dei contratti riteniamo che la stessa la si possa individuare e ricomprendere nella restituzione delle somme che fa venir meno la struttura sinallagmatica del contratto stesso. Vi è da dire, inoltre, che è previsto che i "consumatori e gli utenti" potranno comunicare la propria adesione o addirittura intervenire nel giudizio anche successivamente all'instaurazione dell'azione promossa dalla Associazione e/o Comitato, e cioè anche dopo che il Tribunale avrà deliberato se l'associazione o il comitato preponente sono "adeguatamente rappresentativi "e sulla "ammissibilità della domanda"e fino alla chiusura dell'istruttoria (in questo caso diventandone parte). Si ricorda che l'adesione o l'intervento sono fondamentali perché solo questi soggetti possono giovarsi della decisione del Tribunale e possono conseguentemente ottenere il risarcimento del danno e se del caso al restituzione delle somme. Il Tribunale, con la decisione circa l'ammissibilità della domanda, dispone anche sulla pubblicità da dare alla pendenza del giudizio al fine di consentire a più soggetti possibile di esserne informati e decidere se partecipare con l'adesione o con l'intervento e se accoglie la domanda, il giudice determina i criteri in base ai quali liquidare la somma da corrispondere o da restituire ai singoli consumatori o utenti che hanno aderito all'azione collettiva o che sono intervenuti nel giudizio. Inoltre, se è possibile allo stato degli atti, il giudice determina la somma minima da corrispondere a ciascun consumatore o utente.

In conclusione, si può affermare che non solo le diverse sanzioni amministrative, ma l'obbligo del ripristino - tipico risarcimento del danno ambientale - nonché il risarcimento del danno per i partecipanti al procedimento giudiziale (danni, che, ad esempio, in materia ambientali sono pacifici) devono far parte dei costi imputati all'impresa o al soggetto inquinante e il conseguente prezzo da pagare dovrà tenere conto anche degli eventuali risarcimenti che potranno essere richiesti a mezzo delle Azioni Collettive in

materia ambientale, ad es. per gli effetti degli scarichi abusivi o della contaminazione idrica.

BIBLIOGRAFIA

AINIS M., *Questioni di democrazia ambientale: il ruolo delle associazioni ambientaliste*, in *Riv. Giur. ambiente*, 1995, pag. 217.

ALPA G., *La natura giuridica del danno ambientale*, in *Il danno ambientale con riferimento alla responsabilità civile*, a cura di Perlingieri P., 1991, Edizioni scientifiche italiane, Napoli.

ALPA G., *Responsabilità civile e danno*, 1991, Società editrice il Mulino, Bologna.

AMATO A., *Le azioni delle associazioni nei giudizi di danno ambientale*, in *Dir. e giur. agraria e dell'ambiente*,1995, p.338.

AMIRANTE D., (a cura di) *Diritto Ambientale e Costituzione – Esperienze Europee*, Collana di *Diritto e Società*, Franco Angeli, Milano 2000.

AMIRANTE D., *L'insegnamento del diritto ambientale come diritto per principi e multidisciplinare*, in Agricoltura Istituzioni Mercati 2007, f. 2 Franco Angeli, Milano.

ANDRONIO A., *Le ordinanze di necessità e urgenza per la tutela dell'ambiente*, Milano, 2004, 95.

BELTRAME S*., Danno all'ambiente: l'intervento in giudizio degli enti territoriali e delle associazioni ambientaliste*, in *Riv. giur. ambiente*, 2002, I, 129.

BENEDETTI F., *Il risarcimento del danno ambientale tra tutela giurisdizionale e poteri di autotutela amministrativa,* in *Ambiente e sviluppo*, 2006.

BENOZZO M. M. e BRUNO F., *Legislazione ambientale. Per uno sviluppo sostenibile del territorio*, Milano, 15.

BIANCONI A., *Inquinamento e interesse ambientale: costituzione di parte civile delle associazioni ambientalistiche. Una svolta per il diritto all'ambiente*, in Rass. giur. umbra, 1994, f. 118, 447.

BORASI F., *Danno ambientale e costituzione di parte civile di enti esponenziali con diversi livelli di rappresentanza territoriale*, in *Riv. giur. ambiente*, 1998, II, 326.

BRAMBILLA P., *Poteri delle Associazioni ambientaliste sulla responsabilità ambientale, alla luce dell'evoluzione della legislazione comunitaria,* in *La responsabilità ambientale*, (a cura di Barbara Pozzo), Giuffrè, Milano, 2005.

BUSETTO G., *Accesso sociale alla giustizia e risarcimento del danno ambientale,* in *Iustitia*, 2002, f. 34, 124; D. CHINDEMI, Il danno ambientale, in Nuova giur. civ. commentata, 1993, II, 431.

CARAVITA B., *Diritto dell'ambiente*, Il Mulino, Bologna, 2005.

CARUSO E. (a cura di), *Il diritto privato delle telecomunicazioni - accesso - privacy - condominio - inquinamento elettromagnetico - danno biologico ed esistenziale - tutela cautelare - autorità di regolazione - interconnessione.* Giuffrè, Milano, 2000.

CECCHETTI M., *Principi costituzionali per la tutela dell'ambiente*, Milano, 2000.

CIVITARESE MATTEUCCI S., *Ancora sulla nozione giuridica di ambiente e sulla legittimazione delle associazioni ambientaliste all'impugnazione di atti amministrativi,* in *Riv. giur. ambiente*, 1992, 662

COCCO G., *Ambiente: danno e tutela*, Giuffrè, Milano, 1988.

COGGI F., *Sul problematico inserimento del danno ambientale nel nostro sistema di responsabilità civile e sulla categoria del danno futuro* in *Riv. Giur. ambiente* 1991 302.

CORDINI G., FOIS P., MARCHISIO S., *Diritto ambientale. Profili internazionali europei e comparati*, Giappichelli, Torino, 2008.

CROSETTI A. – FRACCHIA F. (a cura di), *Procedimento amministrativo e partecipazione,* Milano, 2002, 119.

DELFINO LEGGE M., *La fine del dogma dell'irrisarcibilità dei danni per lesione di interessi legittimi: luci ed ombre di una svolta storica*, in *Foro amm*., 1999, p. 2007.

DELFINO LEGGE M., *Ambiente e strumenti di tutela: la responsabilità per danno ambientale*, in *Riv. giur. Ambiente* 2002, f. 34, 866.

DELLA SETA R., *La difesa dell'ambiente in Italia. Storia e cultura del movimento ecologista*, Franco Angeli, 2000.

FARRO A. L., *Italia alter global, Movimento, culture e spazi di vita di altre globalizzazioni*, Collana *Globalizzazione, partecipazione, movimenti, saggi*, Franco Angeli edizioni, 2006.
GALGANO F., *Le associazioni. Le fondazioni. I comitati*, ne *I grandi orientamenti della giurisprudenza civile e commerciale*, (a cura di Francesco Galgano), Cedam, Padova, 1996.
GALGANO F., *Le categorie generali. Le persone. La proprietà*, in *Diritto civile e commerciale* Cedam, Padova, 2004.
GEMMA G., *Costituzione ed Associazioni: dalla libertà alla promozione*, Giuffrè, Milano, 1993.
GIAMPIETRO F., *La responsabilità per danno all'ambiente in Italia: sintesi di leggi e di giurisprudenza messe a confronto con la direttiva 2004/35/Ce e con il T.U. ambientale*,in *Riv. Giur. ambiente*, 2006, 19.
GIAMPIETRO F., *Analisi critica del D.Lgs. N. 152/2006: gli obiettivi ed i tempi di una vera riforma*, Introduzione al volume*: AA.VV. "Commento al Testo Unico Ambientale", IPSOA*, 2006.
GIRACCA M., *Riflessioni in tema di danno ambientale e tutela degli interessi diffusi*, in *Contratto impr.,* 2001, p. 7-8, 394.
GRASSI S., *L'ambiente e la sua protezione, Atti del convegno di studi giuridici*, Cagliari,19, 20, 21 aprile1989, Giuffrè 1989.
IANIGRO R. E., *Gli interessi diffusi*, in *Trattato breve dei nuovi danni*, volegge III, (a cura di P. Cendon), Cedam, Padova, 2001.
KRAMER L., *Manuale di diritto comunitario per l'ambiente, Osservatorio sulla legislazione a tutela del'ambiente*, Saggi, Giuffrè, 2002.
MEZZETTI L., *Manuale di diritto ambientale*, Cedam, Padova, 2001,
MONTANARO R., *L'ambiente e i nuovi istituti della partecipazione*, in CROSETTI A., FRACCHIA F. (a cura di), *Procedimento amministrativo e partecipazione,* Milano, 2002, 119.
MANTINI P., *Associazioni ambientaliste e interessi diffusi nel procedimento amministrativo*, Cedam, Padova 1990.
MONTINI M., *Unione Europea e ambiente*, in *Codice dell'ambiente.*
NARDELLA D., *I beni e le attività culturali tra Stato e regioni e la riforma del titolo V della Costituzione*, Il Mulino, Bologna, 2002.
NESPOR S., DE CESARIS A. L., *Codice dell'ambiente. Collana Le Fonti del Diritto Italiano - i Testi Fondamentali Commentati con la Dottrina e Annotati con la Giurisprudenza*. Giuffré, Milano, Seconda edizione (2003)

PANETTA R., *Il danno ambientale*, Giappichelli, Torino, 2003.
PANETTA R., *Le compromissioni ambientali*, in *Trattato breve dei nuovi danni*, vol. II (a cura di P. Cendon), Cedam, Padova, 2001.
PEPE V., *Protezione civile e pianificazione del territorio*, Cedam, Padova 2006.
PEPE V., *Teorie e modelli di Sviluppo sostenibile* (in corso di pubblicazione).
POSTIGLIONE A., *Il danno alla salute e all'ambiente nella giurisprudenza e nella dottrina giuridica*, in *Dir. giur. agr.,* 1996, II, 582.
POSTIGLIONE A., *Ambiente, suo significato giuridico unitario,* in *Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico,* 1985.
RESCIGNO P., *Persona e comunità: saggi di diritto privato*, Cedam, Padova, 1999.
RIGANO F., *La libertà assistita, Associazionismo privato e sostegno pubblico nel sistema costituzionale*, Cedam, Padova 1995.
ROODMAN M., *La ricchezza naturale delle nazioni. Come orientare il mercato a favore dell'ambiente*, Edizioni Ambiente, Milano, 1998.
SANDULLI M., *La tutela del paesaggio nella Costituzione*, Riv. Giur. Ed., 1967.
SANTARONI M., *Associazione*, in *Digesto delle Discipline Privatistiche*, sez. civ., vol.XII, Utet, 1995.
TARUFFO M., *Modelli di tutela giurisdizionale degli interessi collettivi, in La tutela giurisdizionale degli interessi diffusi e collettivi*, a cura di LEGGE Lanfranchi, Torino, 2003.
TROILO G., *Imprese e problematiche ambientali: il ruolo critico delle associazioni di categoria.*
VACCA B., *Le associazioni non riconosciute e i comitati*, ne *Il diritto privato oggi*, (a cura di P. Cendon), Giuffrè, Milano, 1999.
VIVANI C., *La Cassazione si pronuncia sul diritto dei comuni al risarcimento del danno ambientale*, in *Urbanistica app.,* 1998, II, 724.